
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

E' contestazione specifica se una difesa appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati

Dispone l'art. 115 c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009 e applicabile ai giudizi incardinati in data successiva al 4.7.2009) che il Giudice deve porre a fondamento della decisione "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita".

Conseguentemente, ogni volta che sia stato posto a carico di una delle parti un onere di allegazione (e dimostrazione), l'altra ha l'onere di contestare tempestivamente (ovvero nella prima difesa utile) il fatto allegato, dovendo in mancanza ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio.

La contestazione, poi, deve essere specifica, tale dovendosi ritenere quella che contrasta il fatto avverso con un altro fatto diverso e/o logicamente incompatibile, oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati: infatti la contestazione generica equivale a difetto di contestazione dovendo la parte interessata dettagliare e motivare la negazione.

Tribunale di Cagliari, sentenza del 15.5.2014

...omissis...

Dispone l'art. 115 c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009 e applicabile ai giudizi incardinati in data successiva al 4.7.2009, quale quello che ci occupa) che il Giudice deve porre a fondamento della decisione "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita".

Conseguentemente, ogni volta che sia stato posto a carico di una delle parti un onere di allegazione (e dimostrazione), l'altra ha l'onere di contestare tempestivamente (ovvero nella prima difesa utile) il fatto allegato, dovendo in mancanza ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio.

La contestazione, poi, deve essere specifica, tale dovendosi ritenere quella che contrasta il fatto avverso con un altro fatto diverso e/o logicamente incompatibile, oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati: infatti la contestazione generica equivale a difetto di contestazione dovendo la parte interessata dettagliare e motivare la negazione.

Nella specie, posto che nella documentazione in atti viene indicato il termine di pagamento e rilevato, sotto altro profilo, che parte opponente neppure ha proceduto alla identificazione della somma che ritiene dovuta a titolo di interessi, la pretesa non può che essere rigettata (così come, del resto, gli interessi maturandi non possono che ritenersi dovuti con decorrenza dalla domanda).

Per l'effetto, essendo rimaste a livello di mera allegazione tutte le argomentazioni difensive del xxxx, l'opposizione deve essere disattesa e il D.I. integralmente confermato.

Sussistono, inoltre, le condizioni di legge per condannare l'opponente al pagamento di una somma a titolo indennitario, ai sensi dell'art. 96, 3 co, c.p.c.; Invero, la opposizione si è rivelata in toto infondata di tal che - optando per un'interpretazione della fattispecie in parola, intesa come rimedio al pregiudizio non patrimoniale sofferto dalla parte interamente vittoriosa, conseguente all'indebito coinvolgimento in un processo irragionevole ed evitabile con la ordinaria diligenza e prudenza - ne consegue la condanna del sig. xxxxx al pagamento di un indennizzo in favore della società opposta, che, in via equitativa (e avuto riguardo alla durata del giudizio), può essere liquidato all'attualità nella somma di Euro 500,00.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

La sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del presente verbale, che la contiene, ed (...) immediatamente depositata in cancelleria.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n.5965/2010 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- rigetta le eccezioni di natura preliminare sollevate dalla difesa dell'opposta;
- rigetta l'opposizione;
- dichiara tenuta e condanna l'opponente al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. nei confronti della società opposta che liquida all'attualità in Euro 500,00, oltre interessi di mora dalla presente decisione al saldo;
- dichiara tenuta e condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in Euro 1900,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Cagliari, il 15 maggio 2014.

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice